



TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO

Il giudice dott.ssa Francesca Calagna,

letto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato in data 30 luglio 2026 - assegnato a questo Giudice in data 31 luglio 2026 - nell'interesse di _____ in qualità di titolare della ditta individuale

rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Amatucci presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che la ricorrente ha chiesto l'emissione di un provvedimento di urgenza *inaudita altera parte* con il quale venisse ordinato a Banca _____ di provvedere immediatamente alla cancellazione o rettifica della segnalazione CAI effettuata a suo carico e alla revoca del provvedimento di revoca di sistema per l'emissione di assegni;

letti i documenti allegati;

ritenuto

- quanto al *fumus boni iuris* che l'avvenuta segnalazione alla CAI effettuata da Banca _____, non appare allo stato degli atti giustificata né appare in ogni caso essere stata posta in essere in presenza dei presupposti sostanziali e procedurali di cui alla l. 386/1990, salvi gli approfondimenti necessari da effettuare nel contraddittorio delle parti. Risulta infatti dagli allegati che la penale in ragione del mancato pagamento della quale Banca _____ avrebbe effettuato la detta segnalazione non sarebbe mai stata comunicata alla ricorrente (se non dopo l'avvenuta segnalazione) né la Banca avrebbe inviato il preavviso di revoca di sistema prima dell'iscrizione alla CAI;
- quanto al *periculum in mora* che l'avvenuta segnalazione alla CAI a carico della ricorrente costituisce un pregiudizio imminente e irreparabile a carico della stessa, in specie, in relazione alla attività di impresa di cui la stessa è titolare, risultando la continuità dell'attività svolta seriamente compromessa in ragione del blocco degli strumenti di pagamento e della crisi di liquidità conseguenti alla richiamata segnalazione con serio pregiudizio anche dell'affidabilità commerciale della

ricorrente atteso che i fornitori già minacciano di interrompere le forniture chiedendo in ogni caso un saldo immediato delle somme ancora dovute;

ritenuto, infine, che:

- il provvedimento richiesto debba essere emesso *inaudita altera parte*, fissando l'udienza di comparizione per provvedere in merito alla conferma, revoca o modifica dello stesso;
- la concessione temporanea della suddetta misura non appare più pregiudizievole, per il resistente eventualmente vittorioso, di quanto non potrebbe risultare il diniego della stessa per il ricorrente eventualmente vittorioso;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 *sexies* e 700 c.p.c.

1. Ordina a Banca _____ di provvedere immediatamente alla cancellazione o rettifica della segnalazione CAI a carico di _____ a e alla revoca del provvedimento di revoca di sistema per l'emissione di assegni nonché di adottare tutte le misure tecniche necessarie a ripristinare la normale operatività della ricorrente nell'emissione di assegni e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento connessi al conto corrente n. _____
2. Fissa per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice competente secondo la tabella feriale vigente l'udienza del **18 agosto 2026 ore 9,00** disponendo che la ricorrente provveda alla notifica del ricorso e del presente decreto entro la data del 10 agosto 2026;
3. Dispone che l'udienza fissata sia sostituita mediante il deposito di note scritte fissando quale termine ultimo perentorio per il deposito delle note scritte la data dell'udienza, con l'avvertimento che il mancato deposito delle stesse entro il predetto termine perentorio, comporterà le conseguenze di cui al comma IV dell'art. 127 ter c.p.c.

Si comunichi.

Ascoli Piceno, 03/08/2026

II GIUDICE

dott.ssa Francesca Calagna